

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

93/2016/R/GAS

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS**

Documento per la consultazione

Mercato di incidenza: gas naturale, gas diversi dal gas naturale

10 marzo 2016

Premessa

Questo documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) in relazione all'assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e reti di trasporto, attualmente disciplinata, fino al 31 dicembre 2016, dalla deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas, successivamente integrata e modificata con deliberazioni 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas e 1 ottobre 2015, 460/2015/R/gas.

Questo documento per la consultazione si inquadra nel procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 92/2016/R/gas, e viene diffuso per offrire a tutti i soggetti interessati l'opportunità di presentare osservazioni e proposte.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta, entro il **15 aprile 2016**.*

Per agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta a questa consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata, sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e proposte attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire ai recapiti sotto indicati tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Consumatori, conciliazioni e arbitrati
Unità Advocatura del consumatore

Piazza Cavour, 5 - 20121 Milano
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it
tel.: 02.65565.313/387
fax: 02.65565.230

SOMMARIO

1. Introduzione.....	4
2. La regolazione attuale	5
<i>L'assicurazione obbligatoria</i>	<i>5</i>
<i>Il contraente della polizza</i>	<i>5</i>
<i>La copertura dei costi.....</i>	<i>6</i>
<i>L'informazione dei clienti</i>	<i>7</i>
3. Gli incidenti da gas.....	7
4. La polizza attualmente in vigore.....	9
<i>Principali caratteristiche della polizza</i>	<i>9</i>
<i>Andamento della gestione.....</i>	<i>10</i>
5. Gli orientamenti dell'Autorità.....	12
<i>Durata della copertura assicurativa</i>	<i>12</i>
<i>Contraente dell'assicurazione e Punto di contatto informativo</i>	<i>13</i>
<i>Beneficiari dell'assicurazione.....</i>	<i>13</i>
<i>Massimali e premi</i>	<i>15</i>
<i>Copertura dei costi.....</i>	<i>17</i>
<i>Procedure di riscossione e versamento.....</i>	<i>18</i>
<i>Tempi di attuazione dell'intervento.....</i>	<i>19</i>

1. Introduzione

- 1.1 La legge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), prevede, tra l'altro, che l'Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori (articolo 1, comma 1), emani direttive in grado di assicurare nell'erogazione dei servizi da essa regolati il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti (articolo 2, comma 12, lettera c), stabilisca ed aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale (articolo 2, comma 12, lettera e).
- 1.2 I clienti finali del gas (gas naturale o gas diversi da gas naturale) connessi a reti di distribuzione o a reti di trasporto godono attualmente in Italia di una copertura assicurativa obbligatoria contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna (PdR), la cui operatività è disciplinata dalle disposizioni adottate dall'Autorità con la deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas), successivamente integrata e modificata con deliberazioni 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 473/2013/R/gas) e 1 ottobre 2015, 460/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 460/2015/R/gas).
- 1.3 La disciplina della copertura assicurativa è stata introdotta inizialmente dall'Autorità, per il periodo 1 ottobre 2004 - 30 settembre 2007, limitatamente ai clienti connessi a gasdotti locali, con la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03). Con tale intervento l'Autorità ha inteso garantire la continuità delle analoghe coperture assicurative derivanti dai contratti di assicurazione stipulati originariamente dalla Snam SpA a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile, e successivamente rinnovati da Eni SpA e quindi da Stogit SpA.

La disciplina dell'assicurazione è stata da ultimo definita per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016 con la deliberazione 191/2013/R/gas, che ha introdotto elementi di miglioramento della polizza, relativi sia ai contenuti della copertura assicurativa sia alla determinazione del premio, e di semplificazione degli adempimenti posti in capo agli operatori.
- 1.4 Il 31 dicembre 2016 si concluderà quindi il periodo di riferimento della disciplina introdotta con la deliberazione 191/2013/R/gas, e giungerà a scadenza la relativa polizza di assicurazione.

Questo documento per la consultazione viene diffuso nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 10 marzo 2016, 92/2016/R/gas, finalizzato all'adozione di provvedimenti per la disciplina dell'assicurazione dei clienti finali del gas a partire dal 2017, e illustra gli orientamenti dell'Autorità in

merito alle possibili modifiche e integrazioni dell'attuale disciplina che consentano l'introduzione di elementi migliorativi a vantaggio degli assicurati e a beneficio di una maggiore efficienza e trasparenza della gestione.

2. La regolazione attuale

L'assicurazione obbligatoria

- 2.1 L'operatività della copertura assicurativa obbligatoria contro i rischi derivanti dall'uso del gas a valle del PdR è attualmente disciplinata dall'Allegato A alla deliberazione 191/2013/R/gas.
- 2.2 Tutti i clienti finali con un contratto di fornitura afferente a un punto di riconsegna assicurato godono di una copertura assicurativa per infortuni (anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti), incendio e responsabilità civile, derivanti dall'uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato.
- 2.3 Per *punto di riconsegna assicurato* si intende, ai soli fini della regolazione in esame, il PdR connesso a una rete di distribuzione o di trasporto di gas, ad esclusione dei PdR di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera d), del TIVG¹ (utenze diverse da quelle relative ad abitazioni, condomini con uso domestico e ad attività di servizio pubblico) con consumo superiore a 200.000 Smc/anno e dei PdR di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.
Sono dunque esclusi dall'assicurazione tutti i soggetti che utilizzano il gas fornito attraverso bombole o serbatoi (ad esempio, il Gpl fornito in bombole per alimentare piani di cottura).

Il contraente della polizza

- 2.4 Come previsto per i precedenti periodi assicurativi, il compito di stipulare un unico contratto nazionale di assicurazione per conto dei clienti finali, individuando l'impresa assicuratrice mediante una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto degli indirizzi e dei requisiti stabiliti dall'Autorità, è assegnato al Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG).
Allo stesso CIG, in qualità di contraente della polizza, sono assegnati compiti in materia di:
 - raccolta delle denunce di sinistro per l'inoltro all'impresa assicuratrice;
 - pubblicazione sul proprio sito internet di informazioni e documentazione relative all'assicurazione e al suo funzionamento, e attivazione di canali di contatto dedicati (numero verde e casella di posta elettronica) che forniscono agli interessati informazioni in merito ai sinistri aperti;

¹ Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, da ultimo modificato e integrato con deliberazione 662/2015/R/gas.

- comunicazione, ai venditori interessati, dei sinistri di cui è venuto a conoscenza, affinché i venditori medesimi informino i propri clienti in merito alla copertura assicurativa;
- vigilanza sulla corretta attuazione da parte dell'impresa assicuratrice delle clausole contrattuali in materia di penali per ritardo nei pagamenti, garantendo la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
- rendicontazione periodica all'Autorità sulla situazione dei sinistri aperti, sulle denunce di sinistro pervenute e gli ulteriori sinistri di cui è venuto a conoscenza, sulla gestione delle somme destinate alla copertura del premio assicurativo e sui costi sostenuti per l'espletamento dei compiti assegnati;
- gestione dei rapporti tra imprese assicuratrici e clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo antecedente l'1 gennaio 2014;
- invio periodico di una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, alle principali associazioni di consumatori e di proprietari immobiliari.

2.5 La copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti affidati in materia di assicurazione è riconosciuta al CIG per importi rendicontati fino a un massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

La copertura dei costi

2.6 I costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni stabilite dall'Autorità in materia di assicurazione sono coperti mediante una apposita componente, denominata AG, addebitata ogni anno dall'impresa distributrice e dall'impresa di trasporto agli utenti del servizio, e determinata come prodotto tra il numero di punti di riconsegna assicurati serviti dall'utente del servizio al 31 dicembre dell'anno precedente e il costo unitario dell'assicurazione C_p .

Nel caso del gas naturale, le imprese di vendita addebitano a loro volta ai propri clienti finali per ciascun PdR assicurato, in un'unica soluzione nella prima bolletta utile che contabilizza i consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, una quota del costo unitario C_p , specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione dei clienti finali del gas". Per i gas diversi dal gas naturale, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale civile, l'impresa distributrice addebita al cliente finale medesimo l'intero valore di C_p .

I valori del costo unitario C_p e della quota addebitata ai PdR assicurati in caso di gas naturale possono essere aggiornati dall'Autorità entro il 30 settembre di ogni anno in base alle esigenze di gettito. A tale proposito, la riduzione del premio assicurativo derivante dall'applicazione delle clausole di *profit sharing* previste dalla polizza² ha consentito all'Autorità di ridurre, con deliberazione 460/2015/R/gas, il costo unitario C_p dal valore di 0,65 euro/anno determinato per il 2014 al valore di 0,60 euro/anno applicato a partire dal 2015, e la quota a carico

² Si veda più avanti, al punto 4.4.

dei PdR del gas naturale dal valore di 0,25 euro/anno determinato per il 2014 al valore di 0,20 euro/anno applicato a partire dal 2015.

Il gettito della componente AG addizionali alimenta un apposito conto istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), che provvede annualmente alle erogazioni a favore del CIG per il pagamento del premio e dei costi riconosciuti per l'espletamento delle attività ad esso affidate.

L'informazione dei clienti

2.7 Per quanto riguarda l'informazione dei clienti finali, beneficiari della copertura assicurativa, l'Autorità ha previsto, oltre ai compiti assegnati al CIG, che le imprese distributrici e le imprese di vendita pubblichino nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile, la documentazione relativa all'assicurazione e alla sua attivazione (polizza, modulo per la denuncia del sinistro, recapiti del CIG dedicati all'informazione in merito ai sinistri aperti). Le sole imprese di vendita sono inoltre tenute a:

- informare i clienti, in occasione della stipulazione del contratto di fornitura, in merito all'assicurazione e alle modalità di denuncia di eventuali sinistri;
- inserire specifiche informazioni relative all'assicurazione nelle bollette;
- informare i propri clienti coinvolti in un sinistro di cui siano venute a conoscenza in merito alla possibilità di avvalersi dell'assicurazione e delle modalità di denuncia del sinistro.

2.8 L'Autorità ha inoltre affidato allo Sportello per il consumatore di energia (di seguito: Sportello) l'attività di informazione al pubblico in materia di assicurazione. A tale proposito, lo Sportello ha tra l'altro attivato nell'albero fonico di prima risposta del servizio di informazione telefonica mediante *call center*, un'apposita ramificazione di primo livello dedicata a tale argomento.

Dall'attivazione del servizio di informazione sull'assicurazione gas (ottobre 2010) il *call center* dello Sportello ha gestito circa 42.000 chiamate relative a tale argomento; nel corso del 2015 le chiamate gestite sono state oltre 6.500, in lieve flessione rispetto al numero di chiamate gestite mediamente negli anni precedenti.

3. Gli incidenti da gas

3.1 Ai fini del monitoraggio di tutti gli incidenti da gas avvenuti in Italia, l'Autorità ha imposto ai distributori di gas l'obbligo, in caso di incidente, di inviare appositi rapporti al CIG; è stato inoltre richiesto allo stesso CIG di inviare annualmente all'Autorità un rapporto relativo a tutti gli incidenti rilevati nell'anno precedente presso le utenze finali da gas distribuito a mezzo reti di distribuzione e di trasporto (coperti dall'assicurazione) e da gas in bombole e piccoli serbatoi (non coperti dall'assicurazione).

3.2 Con riferimento alle utenze connesse a reti di distribuzione, le statistiche sugli incidenti redatte dal CIG evidenziano una tendenza alla riduzione, nel corso degli

anni, del numero complessivo degli incidenti a valle del PdR, come riepilogato nella *Tabella 1*.

Tabella 1 – incidenti da gas, a valle del punto di riconsegna, per punti connessi a reti di distribuzione (fonte: CIG)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenti totali	183	175	117	158	148	118
Incidenti mortali	19	15	14	14	9	13
Decessi	28	23	19	18	12	17
Infortuni	406	366	279	360	359	253

Tali riduzioni sono almeno in parte imputabili alla graduale contrazione dei consumi di gas e del numero di utenze attive registrata negli scorsi anni; in relazione alla positiva tendenza in atto, occorre inoltre considerare che l'adozione da parte dell'Autorità del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas³ (che ha introdotto, tra l'altro, l'accertamento da parte delle imprese distributrici in merito alla correttezza della documentazione tecnica rilasciata dagli installatori), con l'obiettivo di promuovere la corretta attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza degli impianti di utenza previste dalla legge.

- 3.3 Per quanto riguarda gli incidenti registrati nel corso del 2014, ultimo anno per il quale sono ad oggi disponibili i dati statistici elaborati dal CIG, a fronte di una sensibile riduzione del numero complessivo di eventi rispetto all'anno precedente si è verificato un aumento degli incidenti mortali e del numero dei relativi decessi. Le cause più frequenti di incidente si sono confermate l'inidoneità dell'impianto di evacuazione dei prodotti della combustione e/o l'insufficiente ventilazione o aerazione dei locali, con un'incidenza complessiva del 29% sul totale degli eventi; circa un quinto degli incidenti è risultato ascrivibile a un malfunzionamento degli apparecchi di utilizzazione mentre la carenza di manutenzione e gli usi scorretti o errate manovre da parte degli utenti sono stati associati rispettivamente al 7% e al 5,6% degli incidenti.
- 3.4 Anche nella prospettiva di ulteriori miglioramenti della situazione evidenziata dalle statistiche del CIG, è senz'altro possibile ritenere che, stante l'impossibilità di eliminare del tutto il rischio di incidenti da gas, e in particolare di incidenti rilevanti, resti ferma la necessità che l'Autorità disponga il mantenimento di una copertura assicurativa a tutela di quanti siano coinvolti negli incidenti stessi.

³ Allegato A alla deliberazione 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas.

4. La polizza attualmente in vigore

Principali caratteristiche della polizza

4.1 I principali contenuti del contratto di assicurazione in vigore per il periodo 1 ottobre 2014 - 31 dicembre 2016, stipulato dal CIG in esito all'espletamento di un'apposita procedura ad evidenza pubblica, possono essere così riassunti:

- *responsabilità civile verso terzi*: copertura dei danni per morte, lesioni personali, danneggiamenti a immobili e/o cose; eventuali rimborsi di spese mediche e costi sostenuti per alloggio sostitutivo; diaria per inabilità temporanea. La copertura opera anche nel caso di colpa grave dell'assicurato o responsabilità derivante da fatto doloso di persone delle quali l'assicurato debba rispondere;
- *incendio*: copertura, con formula "a primo rischio assoluto", dei danni a immobili e cose di proprietà dell'utente o utilizzatore, derivanti da incendio, scoppio o esplosione che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas. La copertura opera anche in caso di colpa grave degli assicurati;
- *infortuni*: indennizzo nei confronti dell'utilizzatore dell'impianto in cui si è verificato il sinistro, dei suoi familiari, parenti o affini conviventi, e dei dipendenti, per gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente o temporanea, subiti in relazione a un sinistro che sia conseguenza diretta di dispersioni o fughe di gas, inclusi i casi di intossicazione e asfissia.

4.2 I valori dei massimali/capitali/limiti di indennizzo relativi a ciascuna delle coperture sopra elencate sono quantificati dalla polizza in vigore come segue:

- per *responsabilità civile*, 11 milioni di euro per ogni sinistro per danni a persone, beni immobili o cose anche se appartenenti a più persone. In caso di utenze relative ad attività di servizio pubblico, tale massima è intesa come esposizione massima in aggregato annuale per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull'insieme di tali utenze;
- per *incendio*, 180.000 euro per ogni sinistro per danni a immobili o porzioni di immobili, 80.000 euro per ogni sinistro per danni a cose e 250.000 euro per maggiori costi di alloggio sostitutivo, per ogni sinistro e per ogni alloggio inagibile;
- per *infortuni*, per ogni assicurato e per ogni sinistro, 210.000 euro per il caso di morte o invalidità permanente totale e secondo tabellare per invalidità permanente parziale; 8.000 euro per rimborso delle spese mediche; 250 euro/giorno per inabilità temporanea. In caso di utenze relative ad attività di servizio pubblico, è previsto un limite catastrofale annuo pari a 10 milioni di euro per tutti gli eventuali sinistri occorsi sull'insieme di tali utenze.

4.3 Il termine per la liquidazione dei danni o il pagamento degli indennizzi è di 45 giorni dal momento della richiesta, dall'accertamento materiale del danno e, per il caso di infortuni, dalla stabilizzazione dei postumi invalidanti. È prevista la

corresponsione di una penale a favore degli assicurati, pari al 15% dell'indennizzo dovuto, per i casi di ritardo nei pagamenti dovuti dall'impresa assicuratrice imputabile all'impresa stessa.

Per i casi di responsabilità civile e di incendio è prevista la possibilità per il danneggiato di richiedere e ottenere, entro 45 giorni dalla data della richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo presumibilmente liquidabile del danno, che deve essere superiore a 25.000 euro.

L'impresa assicuratrice è inoltre tenuta a raggiungere, alla fine di ogni anno solare, un obiettivo minimo in termini di rapporto tra somme pagate ed esposizione complessiva (somme pagate + somme poste a riserva) con riferimento all'annualità in corso e a quelle precedenti, subordinatamente alla sussistenza di tutti i requisiti previsti per la liquidazione dei sinistri.

- 4.4 La polizza prevede inoltre, per la sezione incendio e la sezione infortuni, l'applicazione di un meccanismo di riduzione incentivante del premio su base annuale (clausole di *profit sharing*) che, in caso di favorevole andamento tecnico del contratto, comporta il riconoscimento di una riduzione *ex post* del premio, proporzionale ai risultati ottenuti, che il contraente medesimo compensa in occasione del successivo pagamento del premio annuale a proprio carico. In particolare, il meccanismo riconosce al contraente, per ciascuna delle sezioni della polizza interessate, la restituzione di una quota del premio versato per l'anno di riferimento pari alla differenza tra l'entità del premio medesimo, al netto di una quota pari al 20% garantita all'impresa, e il valore dell'esposizione complessiva (somme pagate + somme poste a riserva) maturata nel medesimo anno di riferimento, aumentato di una quota pari al 25% a copertura degli oneri gestionali dell'impresa.
- 4.5 La polizza prevede infine obblighi di rendicontazione periodica, con cadenza trimestrale, nei confronti del CIG, sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato/riservato, con evidenza della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le somme ancora in riserva. La rendicontazione del CIG si basa a sua volta sulle informazioni fornite dall'impresa assicuratrice previste dal contratto di assicurazione; per i casi di rendicontazione ritardata, omessa o incompleta da parte dell'impresa assicuratrice il contratto prevede l'applicazione di penali automatiche a carico dell'impresa stessa, a storno dei premi dovuti.

Andamento della gestione

- 4.6 In base ai dati contenuti nei rendiconti trasmessi dal CIG in attuazione della disciplina approvata con deliberazione 191/2013/R/gas, aggiornati al 31 dicembre 2015, risulta che dalla data di prima attivazione della copertura assicurativa introdotta dall'Autorità (1 ottobre 2004) sono state ricevute 621 denunce di sinistro, che hanno comportato complessivamente l'apertura di 1.275 pratiche di sinistro, a fronte delle quali risultano effettuati pagamenti da parte delle imprese assicuratrici per circa 39 milioni di euro, con provviste a riserva per oltre 15,5

milioni di euro. Le pratiche ancora aperte con riserva di provvista al 31 dicembre 2015 risultano complessivamente pari a 273.

Per quanto riguarda i primi due anni di competenza della polizza attualmente in vigore (1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015), sono state aperte 278 pratiche di sinistro, per le quali sono stati corrisposti oltre 4,5 milioni di euro e poste a riserva provviste per circa 10 milioni di euro; l'esposizione complessiva risulta generata per il 70% dalla sezione responsabilità civile, per il 18% dalla sezione incendio e per il restante 12% dalla sezione infortuni. Le pratiche ancora aperte al termine del medesimo periodo risultano pari a 211.

4.7 L'entità degli indicatori sopra richiamati conferma la persistente gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas, che coinvolgono di norma più soggetti, e l'importanza dell'intervento regolatorio dell'Autorità, soprattutto in relazione ai casi di sinistro che in assenza di tale intervento non avrebbero trovato alcuna copertura assicurativa.

4.8 La rendicontazione del CIG conferma la sussistenza di criticità strutturali che condizionano la rapidità di chiusura dei sinistri, in particolare nei confronti dei danneggiati ai quali si applica la copertura per responsabilità civile, rilevabile dal rapporto tra pratiche aperte e chiuse e tra importi pagati e importi posti a riserva per ogni periodo assicurativo.

Le cause di tali criticità, che in base all'esperienza finora maturata si sono dimostrate difficilmente contrastabili nell'ambito della definizione contrattuale della polizza o della gestione operativa delle pratiche, sono riconducibili principalmente ai tempi necessari per l'accertamento delle cause del sinistro e delle relative responsabilità da parte della magistrature in sede penale e soprattutto civile, alle difficoltà nell'individuazione degli aventi diritto (nei casi di decesso, o nei casi di danni a fabbricati in assenza di specifica documentazione catastale), alla frequente indisponibilità delle parti a sottoscrivere accordi extragiudiziali, alle maggiori problematiche insorgenti per i casi di coassicurazione (reperimento della documentazione, interpretazione delle diverse coperture, conflitti tra imprese assicuratrici).

4.9 Analoghe criticità emergono anche in relazione alla facoltà riconosciuta contrattualmente ai danneggiati di richiedere e ottenere prima della liquidazione del danno, qualora il danno presumibile sia superiore a 50.000 euro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo presumibilmente liquidabile. Tale facoltà viene esercitata solo eccezionalmente, nonostante le informazioni e le sollecitazioni del CIG, stante l'impossibilità di procedere a liquidazioni parziali in assenza dell'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro.

4.10 In relazione al meccanismo di riduzione incentivante del premio⁴, introdotto per la prima volta tra i requisiti della polizza indicati dall'Autorità con deliberazione 191/2013/R/gas per l'attuale periodo assicurativo, l'applicazione delle clausole di *profit sharing* ha comportato per l'annualità 2014 il riconoscimento, da parte

⁴ Si veda sopra, al paragrafo 4.4.

dell'impresa assicuratrice, della riduzione del premio per un importo pari a 1.656.675 euro, beneficio che l'Autorità ha provveduto a retrocedere ai titolari di PdR assicurati mediante la riduzione della componente di costo dell'assicurazione operata con la deliberazione 460/2015/R/gas.

In base alle rendicontazioni periodiche trasmesse dal CIG, l'andamento tecnico della polizza registrato per il 2015 presenta una dinamica sostanzialmente in linea con quella registrata nel precedente periodo assicurativo ed è pertanto presumibile che anche per tale annualità debba essere applicata una riduzione del premio base, consentendo il mantenimento dei relativi oneri ai valori attuali.

5. Gli orientamenti dell'Autorità

- 5.1 Con questo documento per la consultazione l'Autorità intende raccogliere osservazioni e proposte da parte di tutti i soggetti interessati in materia di assicurazione dei clienti finali del gas, in particolare in merito agli aspetti che possono essere ulteriormente migliorati.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in vista dell'avvio del procedimento relativo alla nuova disciplina dell'assicurazione, negli ultimi mesi del 2015 il CIG, in qualità di attuale contraente delle polizza, ha effettuato un primo monitoraggio del mercato assicurativo, anche avvalendosi di propri consulenti, al fine di individuare soluzioni che potessero da un lato promuovere, in un'ottica pro-concorrenziale, la più ampia partecipazione delle imprese di settore alla procedura di gara per la selezione del soggetto con il quale attivare la nuova polizza, e dall'altro migliorare l'efficacia dell'intervento a vantaggio dei consumatori in termini di contenuti della copertura assicurativa. Gli orientamenti di seguito illustrati tengono conto pertanto anche degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal CIG.

La *Tabella 2* riportata in calce a questo documento offre una visione sintetica degli orientamenti dell'Autorità in relazione alle caratteristiche della polizza attualmente in vigore.

Durata della copertura assicurativa

- 5.2 In considerazione dell'esperienza finora maturata, considerando che la disciplina e i contenuti della copertura assicurativa per i clienti finali del gas hanno ormai raggiunto un elevato livello di maturità, e alla luce dell'andamento tendenziale sostanzialmente positivo della gestione delle polizze riscontrato in particolare negli anni più recenti, è possibile ritenere che la durata della copertura assicurativa, finora quantificata in un periodo triennale, possa essere utilmente estesa, a partire dal 2017, a un periodo più ampio, di durata almeno quadriennale.

Tale estensione potrebbe infatti garantire una maggiore stabilità alla copertura assicurativa, con impatto positivo anche in termini di certezza e continuità degli oneri amministrativi e gestionali che ne derivano per le imprese interessate, e

consentirebbe comunque di verificare con cadenze non eccessivamente lunghe il funzionamento del contratto in essere e l'eventuale adeguamento all'evoluzione del mercato assicurativo.

Per tali motivi l'Autorità è quindi orientata a prevedere che la nuova disciplina della copertura assicurativa per i clienti finali del gas sia riferita a un periodo di durata quadriennale.

Q1: *Si condivide l'opportunità di estendere la durata della copertura assicurativa a un periodo quadriennale? In caso contrario, quale soluzione sarebbe preferibile, e per quali motivi?*

Contraente dell'assicurazione e Punto di contatto informativo

- 5.3 Nel disciplinare la copertura assicurativa per il periodo 2014-2016 l'Autorità, anche sulla scorta dei riscontri emersi in occasione della consultazione dei soggetti interessati, ha ritenuto opportuno confermare il CIG, in ragione della specializzazione e dell'esperienza specifica maturata, nel ruolo di contraente della polizza, e confermare lo Sportello per il consumatore di energia, nella sua articolazione di Servizio di informazione Call Center, nel ruolo di punto di contatto informativo in materia di assicurazione.
- 5.4 Valutando positivamente i risultati fino ad ora ottenuti dal CIG nella gestione dell'assicurazione, anche in relazione alle sinergie tra lo svolgimento dei compiti connessi a tale ruolo e le attività inerenti la promozione dell'uso sicuro degli impianti di utenza a gas che gli sono proprie, in particolare per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e monitoraggio degli incidenti, l'Autorità intende confermare tale scelta anche per il prossimo periodo assicurativo, confermando inoltre, anche in ragione della qualificazione già acquisita, il limite massimo dell'importo riconosciuto per la copertura degli oneri derivanti dall'espletamento dei compiti affidati in materia di assicurazione.
- 5.5 Per quanto riguarda il ruolo di punto di contatto per l'informazione al pubblico, tale funzione resta affidata allo Sportello in quanto punto unico di contatto ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n.93, come previsto dalla deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, n. 323/2012/E/com.

Q2: *Si condivide l'orientamento di confermare il CIG nel ruolo di contraente dell'assicurazione? In caso contrario, per quali motivi?*

Beneficiari dell'assicurazione

- 5.6 Come già menzionato in precedenza, la copertura assicurativa contro i rischi derivanti dall'uso del gas si estende attualmente a tutti i PdR connessi a una rete di distribuzione o di trasporto, ad esclusione dei PdR di gas naturale di cui

all'articolo 2, comma 2.3, lettera d), del TIVG con consumo superiore a 200.000 Smc/anno e dei PdR di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione.

Il perimetro dell'assicurazione copre pertanto la grande maggioranza degli utilizzatori di gas canalizzato, escludendo unicamente soggetti che, per dimensioni o natura dell'attività svolta, presentano profili di rischio incompatibili con le caratteristiche della copertura assicurativa disciplinata dall'Autorità.

- 5.7 L'Autorità ritiene comunque opportuno valutare una ridefinizione del perimetro dei beneficiari della copertura assicurativa, allo scopo di indirizzare la tutela assicurativa in modo più mirato verso le categorie di soggetti maggiormente interessate, e che per le loro caratteristiche sarebbero difficilmente in grado di reperire sul mercato assicurativo forme di copertura a condizioni altrettanto vantaggiose.
- 5.8 A tal fine, si ritiene che il perimetro dei beneficiari potrebbe essere circoscritto ai soli clienti finali titolari di utenze dotate di gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6, comprendendo pertanto tutte le utenze, domestiche e non domestiche, di piccole dimensioni.

Tale soluzione consentirebbe di circoscrivere l'efficacia della tutela assicurativa ai titolari delle utenze che, come emerge dai dati forniti dal CIG relativi alle pratiche di risarcimento/rimborso aperte nel tempo, sono normalmente all'origine degli incidenti connessi all'uso del gas per i quali è richiesta l'attivazione della polizza, e potrebbe consentire la definizione di condizioni contrattuali ulteriormente migliorative rispetto a quelle ipotizzate nel presente documento.

L'esclusione dall'obbligo assicurativo dei clienti finali di maggiori dimensioni, che evidenziano un diverso profilo di rischio e che sono quindi portati per motivi inerenti lo svolgimento della propria attività professionale a ricorrere autonomamente al mercato dei servizi assicurativi, consentirebbe comunque ai soggetti che ancora non dispongano di una diversa e autonoma forma di copertura dei rischi, la sottoscrizione in via volontaria di polizze dedicate o in aggiunta ad altre già sottoscritte dagli stessi clienti finali per la copertura di altri rischi.

Dal punto di vista delle dinamiche di mercato infine, l'offerta di una copertura assicurativa quale servizio accessorio alla fornitura di gas potrebbe rappresentare un elemento di diversificazione dell'offerta per tale segmento di mercato e un fattore competitivo per le imprese di vendita del gas⁵.

Infine, con la ridefinizione del perimetro dei soggetti assicurati in base alla classe del gruppo di misura, sia le imprese di vendita sia le imprese di distribuzione e di trasporto sarebbero nelle condizioni di operare autonomamente e con modalità meno onerose, sulla base dei dati relativi alle utenze servite già acquisiti per altre finalità, la corretta identificazione dei soggetti coperti dalla polizza necessaria ai fini della riscossione e del versamento alla CSEA della componente a copertura

⁵ A tale proposito occorre tuttavia considerare che lo scenario prefigurato potrebbe, per contro, offrire vantaggi competitivi alle imprese che, per dimensione aziendale o sinergie di gruppo, siano in grado di beneficiare di condizioni di maggior favore da parte delle compagnie di assicurazione.

dei relativi costi. Sarebbe di conseguenza rimosso l'obbligo, attualmente previsto per le imprese di vendita, di comunicare alle imprese di distribuzione e alle imprese di trasporto il numero complessivo e l'elenco dei codici identificativi dei PdR con utilizzo del gas per autotrazione ai fini della determinazione del valore della componente GA.

- Q3:** *Si valuta positivamente l'ipotesi di limitare, per il prossimo periodo assicurativo, il perimetro dei beneficiari dell'assicurazione, allo scopo di indirizzare la tutela assicurativa in modo più mirato verso le categorie di soggetti maggiormente interessate? In caso contrario, per quali motivi?*
- Q4:** *Ai fini dell'eventuale ridefinizione dei beneficiari dell'assicurazione, si condivide l'orientamento di includere i soli titolari di utenze dotate di gruppi di misura di classe inferiore o uguale a G6? In caso contrario, quale diversa soluzione si ritiene preferibile? Per quali motivi?*

Massimali e premi

- 5.9 L'Autorità intende prevedere per il prossimo periodo assicurativo un miglioramento delle prestazioni offerte ai clienti finali del gas in termini di incremento dei massimali rispetto ai valori definiti nella polizza attualmente in vigore, con riferimento almeno alle sezioni incendio e infortuni.
- 5.10 Per quanto riguarda la sezione incendio, la polizza riconosce attualmente un indennizzo massimo di 180 mila euro per ogni sinistro per danni agli immobili e di 80 mila euro per ogni sinistro per danni a cose. La copertura riguarda gli immobili riferibili all'utenza ove ha avuto origine il sinistro e alle cose di proprietà dell'utente o utilizzatore che si trovino negli immobili stessi, e quindi i massimali coprono per definizione i danni subiti da un singolo appartamento o immobile (eventuali danni provocati ad altri immobili o cose sono coperti dalla sezione responsabilità civile).
- Nonostante l'evoluzione del mercato abbia recentemente evidenziato, in ragione della crisi economica, una contrazione del valore degli immobili, i massimali attualmente in vigore potrebbero risultare insufficienti a tutelare gli assicurati ai fini di una adeguata copertura per i danni patiti. L'Autorità intende pertanto prevedere per il prossimo periodo assicurativo un incremento dei massimali attualmente in vigore, ritenendo che tale incremento possa essere indicativamente quantificato in una quota almeno pari al 20-25%, raggiungendo i 220 mila euro per i danni agli immobili e i 100 mila euro per i danni a cose.
- 5.11 La sezione infortuni della polizza riconosce attualmente, per ogni sinistro, un indennizzo massimo di 210 mila euro per ogni caso di decesso o di invalidità permanente totale; in caso di invalidità permanente tale valore decresce al decrescere della percentuale di invalidità riconosciuta secondo uno schema tabellare ripreso in polizza mentre in caso di inabilità temporanea è riconosciuto

un indennizzo pari a 250 euro/giorno per durate superiori a 10 giorni, gradualmente ridotto al superamento di ulteriori soglie di durata dell'invalidità.

Anche per la sezione infortuni l'Autorità ritiene opportuno indicare l'obiettivo di un incremento dei massimali; l'incremento ottenibile potrebbe tuttavia risultare inferiore a quanto ipotizzato per quello della sezione incendi poiché, come peraltro confermato dal monitoraggio effettuato dal CIG, la copertura per infortuni presenta per il mercato assicurativo un maggiore profilo di rischio, e una variazione dei relativi massimali comporta conseguenze di maggiore impatto sugli equilibri della polizza.

- 5.12 Considerando la sezione responsabilità civile verso terzi, il massimale previsto dalla polizza in vigore (11 milioni di euro per sinistro a copertura dei danni fisici e materiali patiti dai soggetti terzi, con la previsione di un massimale catastrofale annuo di pari entità per le sole utenze di servizio pubblico), già oggetto di incremento in precedenti polizze, pare adeguatamente dimensionato, anche alla luce dell'esperienza finora maturata in relazione agli incidenti di maggiore gravità verificatisi in passato.

Al fine di promuovere la più ampia partecipazione delle imprese assicuratrici alle procedure di gara, consentire agli operatori interessati di poter meglio calibrare la valutazione dei rischi assicurati, e quindi di poter ottenere offerte più vantaggiose per gli utenti, per la sezione della polizza in argomento potrebbe essere valutata l'introduzione di un massimale catastrofale annuo complessivo anche per le utenze diverse dalle utenze di servizio pubblico, in aggiunta o in alternativa al massimale attualmente riconosciuto per singolo sinistro.

Come emerso dal monitoraggio effettuato dal CIG, l'indicazione di un limite massimo per il cumulo annuo dei risarcimenti erogabili per responsabilità civile fa parte della prassi assicurativa e viene correntemente utilizzato nei contratti con la pubblica amministrazione. E' possibile ritenere che un valore ragionevole per tale massimale cumulato in riferimento alla polizza di cui si tratta dovrebbe attestarsi su un valore sufficientemente elevato. A titolo di esempio, un massimale dimensionato sul quadruplo dell'attuale massimale per evento singolo (quindi intorno ai 45-50 milioni di euro), risulterebbe comunque superiore al valore dei risarcimenti complessivamente corrisposti su base annua in base alle diverse polizze finora stipulate.

- 5.13 Per quanto riguarda infine il costo della polizza, è possibile ritenere che l'introduzione delle soluzioni migliorative sopra richiamate possa essere ottenuta contestualmente a una riduzione dei premi, e in ogni caso senza oneri aggiuntivi. A tale riguardo si ritiene opportuno prevedere che il contraente, nella gara per l'aggiudicazione della polizza, lasci al mercato la definizione dell'equilibrio ottimale premio-massimali, strutturando la selezione sulla base di valori minimi dei massimali e valori massimi dei premi, prevedendo per quest'ultimo aspetto un valore complessivo del premio a base d'asta inferiore a quello a suo tempo indicato nella gara per l'aggiudicazione della polizza in vigore.

Q5: *Si condividono gli orientamenti sopra descritti in materia di massimali e premio? Quali ulteriori o diverse soluzioni potrebbero essere preferibili?*

Copertura dei costi

- 5.14 La copertura dei costi derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di assicurazione deriva, come già illustrato al precedente punto 2.6, dall'applicazione di un'apposita componente AG, parametrata al costo unitario dell'assicurazione C_p attribuibile a ogni PdR assicurato, attualmente pari a 60 centesimi di euro/anno.

Tale costo viene attualmente imputato ai titolari dei PdR assicurati, beneficiari della copertura assicurativa, mediante addebito nella prima bolletta utile che contabilizza i consumi del 31 dicembre dell'anno che precede quello di riferimento. Tale imputazione tuttavia avviene con modalità differenziate tra clienti finali del gas naturale e clienti finali di gas diversi: per questi ultimi, l'addebito in bolletta comprende l'intero costo unitario della copertura assicurativa C_p , mentre nel caso dei clienti del gas naturale l'addebito riguarda solo di una quota del costo unitario medesimo, attualmente pari a 20 centesimi di euro/anno, operando una sorta di socializzazione implicita della restante quota pari a 40 centesimi di euro/anno mediante le imprese di vendita.

- 5.15 L'Autorità ritiene che le proposte migliorative formulate in questo documento per la consultazione possano essere recepite nella definizione della polizza da stipulare con validità a partire dal 2017 a condizioni di costo annuo per PdR assicurato inferiori o almeno pari a quelle attuali, ed è orientata a prevedere una modalità di imputazione dei relativi costi omogenea per tutti i beneficiari della copertura assicurativa.

A tale proposito si ritiene opportuno prevedere che, a partire dal prossimo periodo assicurativo, anche per i clienti del gas naturale, così come già avviene per i clienti finali di gas diversi, il costo unitario della polizza sia addebitato in bolletta per intero, assicurando in tal modo la piena trasparenza della relazione tra la titolarità della tutela garantita dall'assicurazione e il relativo costo.

Questa soluzione, oltre a preservare la neutralità delle imprese di vendita e di distribuzione nel meccanismo di copertura dei costi, consentirebbe peraltro di evitare che nell'ambito delle offerte di mercato libero possano essere definite condizioni economiche che comportino comunque per i clienti beneficiari dell'assicurazione la copertura in forma dissimulata della quota di costo C_p non evidenziata in bolletta.

Q6: *Si condivide l'orientamento di uniformare per tutti i beneficiari della copertura assicurativa le modalità di imputazione dei relativi costi unitari? In caso contrario, per quali motivi? Quali diverse soluzioni sarebbero preferibili, e perché?*

Procedure di riscossione e versamento

- 5.16 L'attuale contratto di polizza stabilisce tra l'altro che, in deroga al disposto dell'articolo 1901 del Codice civile, la rata annuale di premio deve essere versata dalla contraente all'impresa assicuratrice entro 160 giorni dalla data di effetto della copertura assicurativa.

L'inclusione di una clausola che preveda una mora temporale per il pagamento del premio rispetto alla data di attivazione della relativa copertura è prassi normalmente accettata nei contratti di assicurazione, in particolar modo nei contratti sottoscritti dalla pubblica amministrazione. Come emerso nell'ambito del monitoraggio svolto dal CIG, il limite di 160 giorni previsto dal contratto attualmente in vigore risulta tuttavia eccessivo rispetto alle prassi comunemente adottate dal mercato assicurativo, per le quali la mora per il pagamento del premio si attesta usualmente sul valore di 90 giorni, specie nel caso di contratti sottoscritti dalla pubblica amministrazione, e il suo mantenimento ai livelli attuali costituirebbe per molte imprese assicuratrici un impedimento formale alla presentazione di offerte in sede di gara.

Una valutazione complessiva dei benefici ottenibili in termini di più ampia partecipazione alle procedure di gara suggerisce la previsione di un allentamento di tale vincolo, con conseguente allineamento al livello normalmente praticato nel mercato assicurativo.

- 5.17 Tale soluzione comporterebbe l'esigenza di anticipare le tempistiche di versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), da parte delle imprese di distribuzione e di trasporto a ciò tenute, dal termine attualmente fissato al 30 aprile dell'anno di riferimento a un termine che dovrebbe risultare anteriore alla fine del mese di marzo (indicativamente, tra il 20 e il 25 marzo), per garantire la puntualità dei successivi trasferimenti dalla CSEA al CIG e da questi all'impresa assicuratrice.

La modifica del termine sopra richiamato comporterebbe un identico adeguamento del termine entro il quale le imprese di vendita versano alle imprese di trasporto e di distribuzione le somme che vengono addebitate ai clienti assicurati a titolo di quota annua per l'assicurazione, prevedendo contestualmente che tale addebito avvenga nella prima bolletta utile che abbia un termine di pagamento successivo all'1 gennaio dell'anno di riferimento.

Q7: *Si ritiene condivisibile l'ipotesi di adeguamento dei termini per il versamento delle somme a copertura dei costi sostenuti per l'assicurazione, nei termini sopra descritti? In caso contrario, quali impedimenti di carattere tecnico renderebbero impraticabile la soluzione prospettata? Quali soluzioni alternative si ritengono preferibili, e per quali motivi?*

Tempi di attuazione dell'intervento

- 5.18 L'Autorità intende adottare il provvedimento per la disciplina della nuova assicurazione gas all'inizio del prossimo mese di maggio, in modo tale da consentire l'avvio entro il giugno successivo della procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'impresa assicuratrice con la quale attivare la nuova polizza. L'esito della selezione potrà pertanto essere acquisito entro novembre, consentendo l'attivazione della nuova polizza a partire dall'1 gennaio 2017.

Tabella 2 – Sintesi degli orientamenti dell’Autorità in relazione alle caratteristiche della polizza attualmente in vigore

Oggetto	Polizza attuale	Orientamenti
Durata della polizza	Triennale	Quadriennale
Contraente	CIG	Confermare
Beneficiari	esclusione dei clienti finali del gas naturale con consumi per altri usi superiori a 200.000 Smc/anno e per usi di autotrazione	esclusione dei titolari di utenze dotate di gruppi di misura di classe superiore a G6
Copertura	Responsabilità civile, Incendio, Infortuni.	Confermare
Massimali	- <i>Responsabilità civile</i>: euro 11.000.000 - <i>Incendio</i>: euro 180.000 (immobili); euro 80.000 (cose) - <i>Infortuni</i>: euro 210.000 (morte o invalidità permanente totale); da tabellare per invalidità permanente parziale; 250 euro/giorno per inabilità temporanea	Incremento degli attuali massimali, per la sezione incendio, e per la sezione infortuni; eventuale limite catastrofale annuo per la sezione Responsabilità civile.
Riduzione incentivante del premio assicurativo	Presente per Incendio, Infortuni	Confermare
Copertura dei costi	Componente parametrata al costo unitario per PdR, addebitato ai clienti assicurati con quote differenziate in base al tipo di gas	Confermare, rendendo omogeneo per tutti i clienti assicurati l’addebito del costo unitario per PdR
Riscossione e versamento	Clienti assicurati: addebito nella prima bolletta utile che contabilizza i consumi del 31 dicembre; Venditori e distributori: pagamento a CSEA entro il 30 aprile; CSEA: pagamento entro il 31 maggio	Clienti assicurati: addebito nella prima bolletta utile con scadenza di pagamento successiva all’1 gennaio; Venditori e distributori: pagamento a CSEA entro il [25] marzo; CSEA: pagamento entro il [25] marzo